



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 0746/675187 - Fax 0746/675188
mail: comunemontasola@libero.it – pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod Fisc.: 00111190575

Prot. n. 1503 del 18.04.2020

ORDINANZA n. 6 del 18.04.2020

**OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19
Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus.
Ordinanza Contingibile e Urgente: Chiusura al Pubblico del Cimitero
Comunale.**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia nella Regione Lazio e nella relativa provincia;

DATO ATTO che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «... di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»;

CONSIDERATO che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la nota del Ministero della Salute 10 aprile 2020, recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia da COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

ORDINA

1. la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale sito in Via Santa Maria Morella, fino al giorno 3 maggio 2020 incluso, al fine di impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;
2. che le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vengano eseguite in condizioni di sicurezza;
3. che le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie vengano rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;
4. che in caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, possa essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella Provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario;
5. che venga favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione;
6. che venga temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nel cimitero comunale, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura di defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;
7. che nel registro cimiteriale, di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, venga obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon);
8. che la estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y", di cui al comma precedente, se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, vengano effettuate con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero comunale;
9. che al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengano eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi vengano sanificati.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni previste per violazione di regolamenti ordinanze comunali.

DISPONE

La Pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- alla Stazione Carabinieri di Cottanello;
- alla ASL di Rieti - UOC Igene e Sanità Pubblica;
- al Comando di Polizia locale presso l'Unione dei Comuni della Val d'Aia.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Si dia massima diffusione della stessa.

Montasola, li 18.04.2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Vincenzo Leti



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18.04.2020 al 03.05.2020.

Montasola, li 18.04.2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tenente Gabriele Baldoni

